



Ministero Istruzione Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MONTE AMIATA"
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

Direzione - Segreteria Via Lambro, 92 20089 Rozzano MI
tel. 02 8257921 fax 02 8241526 CF 97722520158 CM MIIC8GG00C
e-mail: miic8gg00c@istruzione.it posta certificata: miic8gg00c@pec.istruzione.it

Rozzano, 12/07/2022

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 12 luglio 2022 nel locale della Presidenza viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Comprensivo Monte Amiata – 20089 Rozzano (MI). La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata con la Relazione Tecnico-finanziaria e con la Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

Il Dirigente Scolastico (delegazione di parte pubblica)

Monica Barbara Mansi

La parte sindacale

a) Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto

Patrizio Carlantuono (docente scuola secondaria)

Francesca Frisani (docente scuola dell'Infanzia)

Umberto Leso (docente scuola primaria)

b) Rappresentanza OO.SS. di categoria

Sigla sindacale	Nome e cognome	Firma
FLC/CGIL		
CISL/SCUOLA		
UIL/SCUOLA	/	/
SNALS/CONFSAI		
GILDA/UNAMS	/	/
ANIEF	/	/

Contratto collettivo integrativo d'Istituto
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Titolo primo - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'Istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Il presente contratto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento a seguito di accordo tra le 2 parti.
5. In caso di adeguamento a norma e superiori, esistenti al momento della firma o successive, le parti del presente contratto eventualmente in contrasto con tali norme si intendono automaticamente annullate.

Art. 2 - Interpretazione autentica

Francesco Trisani

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i 10 giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 15 giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Titolo secondo-Relazione ai diritti sindacali

Capo I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola, come regolato dall'art. 6 CCNL 2007/2009, nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di

Te

Adriano Carlucci
Mauro

esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per l'amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica alla dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il dirigente invita alle riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, i componenti della parte sindacale. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendono impossibile il rispetto di tale termine.
3. L'indizione della prima riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso; gli aggiornamenti successivi possono essere concordati oralmente fra le parti.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa di istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme superiori.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d. lgs. 165/ 2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto, in accordo con le previsioni del vigente CCNL, le seguenti materie, indicate accanto ad ogni voce.
 - a) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, c 2 lett. j).
 - b) Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 6, c. 2 lett. k).
 - c) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'articolo 45, comma 1 del D. Lgs 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6 c. 2, lett. l).
 - d) Compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi all'area a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica (art. 9, c. 4).
 - e) Compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, c. 2).
 - f) Compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34. c.1).
 - g) Modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzato dal dirigente (art. 51, c.4).
 - h) Indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, c. 1 e 2.).

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a) Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola.
 - b) Piano delle risorse complessive per il compenso accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale.
 - c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali.

F. F. F. F.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.
 - e) Criteri di individuazione delle modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni.
 - f) Tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Il dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

- 1. Sono materia di informazione successiva:
 - a. Importi sintetici delle attività retribuite al personale.
 - b. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività Sindacale

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi. Ogni documento affisso va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale; in mancanza di firma, la responsabilità viene assunta dai membri della RSU che possono defiggere il materiale non firmato.
- 2. La RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale appositi locali della scuola, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia.
- 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative le notizie di natura sindacale pervenute alla scuola.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e servizi minimi in caso di sciopero

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente C.C.N.L. di comparto, cui si rinvia integralmente.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e organizzazioni sindacali rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data e ora.
- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicato al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione da parte del lavoratore nei tempi dovuti implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di servizio.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella propria classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni, e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale ausiliario e n. 1 di unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del

Francesco F. Zani

Antonio...
Ad. L. Lombardi
Mauro

personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

7. In caso di sciopero del personale ATA per assicurare i servizi minimi essenziali deve essere garantita la presenza di un/a assistente amministrativo/a, di un/a collaboratore/trice scolastico/a e del personale minimo addetto alle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso). La scuola potrà essere chiusa dal dirigente nei casi in cui non siano garantiti servizi di emergenza.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dal RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con di almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali e non retribuiti, pari a un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto vai inoltrata dall'organizzazione sindacale al Dirigente, di norma con tre giorni di anticipo.

Art. 11 - Referendum

1. Prima della stipula del contratto integrativo di istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente fornisce il necessario supporto materiale e organizzativo nei limiti di disponibilità dell'istituto.

Titolo terzo - Prestazioni personale docente e ATA

Art. 12 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Nel caso in cui manchino all'interno dell'istituto le competenze necessarie e le disponibilità del personale interno, il dirigente può avvalersi della collaborazione di personale docente o ATA di altre scuole, che a questo si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall'Art. 35 del vigente C.C.N.L..
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art.13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità, o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a) comprovata professionalità specifica
 - b) disponibilità espressa dal personale
 - c) graduatoria interna (da scorrere dall'alto in basso in caso di eccesso di disponibilità e dal basso verso l'alto in caso di obbligo per mancanza di disponibilità)
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Frisoni Francesco

Manfrè

5. In particolari attività, nel caso in cui non esistano disponibilità o competenze fra il personale interno, il Dirigente, sentito il DSGA, può assegnare incarichi al personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Titolo quarto - Trattamento economico accessorio

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del compenso accessorio sono costituite da:
 - a) Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa.
 - b) Stanziamenti previsti per l'attivazione di incarichi specifici del personale ATA.
 - c) Stanziamenti del fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal Miur.
 - d) Eventuali residui del fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
 - e) Altre risorse provenienti dall'amministrazione e da altri enti, pubblici o privati, destinati a retribuire il personale della istituzione scolastica a seguito di accordi, convenzioni o altro.
 - f) Eventuali contributi dei genitori.

Francesco Tziseni

Art. 15 - Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16- Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 - Criteri per la suddivisione del fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzate, sono suddivisi tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal piano annuale delle attività del personale docente, dal piano annuale di attività del personale ATA. La suddivisione di tali risorse fra personale docente e ATA viene effettuata con importi proporzionati al numero di dipendenti in organico di diritto.
2. Viene istituito un fondo di riserva per far fronte a necessità non programmate in quanto imprevedibili, eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 18 - Stanziamenti

1. Al fine di realizzare la finalizzazione delle risorse del FIS sulla base della delibera del consiglio d'istituto, dell'articolo 88 del C.C.N.L. e del piano annuale, il fondo di istituto destinato al personale docente e ATA è ripartito secondo gli stanziamenti risultanti dagli allegati 1 e 2 (costituzione del FIS e ripartizione fra il personale docente e ATA e riepilogo FIS) al presente contratto che ne costituiscono parte integrante.

Alano

2. Nel caso in cui si rendessero disponibili nuove risorse in corso d'anno si procederà ad un aggiornamento del presente accordo. Lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, anche in seguito a una nuova articolazione del piano annuale del personale docente o del piano di lavoro del personale ATA.

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il compenso accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti ed obiettivi assegnati.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 20 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta l'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al fisso possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Per le prestazioni aggiuntive del DSGA si farà ricorso a fondi non gravanti sul FIS.

Art. 21 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici (di cui 47, c.1 lett. b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) comprovata professionalità specifica
 - b) disponibilità degli interessati
 - c) anzianità di servizio

Titolo quinto-Attuazione normativa in materia di sicurezza

Art. 22 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il/la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il/la rappresentante può essere designato/a anche all'interno del restante personale in servizio; il/la rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU, oppure fino a cessazione dal servizio in istituto dell'interessato/a per pensionamento o trasferimento.
2. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
5. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
6. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'articolo 73 e dalle norme successive, cui si rimanda.

Francesca Fizzani

Francesca Fizzani
Francesca Fizzani
Francesca Fizzani

Art. 23 - Responsabile del sistema di prevenzione protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal dirigente, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008.

Art. 24 Figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure:
 - a) addetto al primo soccorso
 - b) addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e, se non già formate, lo saranno appositamente attraverso specifico corso.
3. A tali figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Titolo sesto-Norme transitorie finali

Art. 25 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 165/2001, il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 26- Natura premiale della retribuzione accessoria


1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone, a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto, la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente, previa informazione scritta e motivata alla RSU.

ALLEGATI

1. Costituzione del FIS e ripartizione fra il personale docente e ATA (allegato al Titolo 4 "trattamento economico accessorio")
2. Riepilogo FIS (allegato al Titolo 4 "trattamento economico accessorio")

Firma parte pubblica

Il Dirigente Scolastico Monica Barbara Mansi




Firme parte sindacale

Rappresentanza Sindacale Unitaria di Istituto

Patrizio Carlantuono (docente scuola secondaria)

Francesca Frisani (docente scuola dell'infanzia)

Umberto Leso (docente scuola primaria)



Francesca Frisani